



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF069

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>LE FATTURE TARDIVE E LE POSSIBILI ANOMALIE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 2 C. 1 DL 50/2017 - CM 1/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>11/04/2019</b>

*Sintesi: le fatture d'acquisto "tardive" (in quanto ricevute nel 2018 ma annotate solo nel 2019) non dovranno essere indicate nello Spesometro in scadenza il 30/04/2019, nè nelle Li.Pe. Ciò potrebbe generare delle segnalazioni di "anomalia", derivanti dal confronto tra i dati indicati nei citati documenti e quelli esposti in dichiarazione IVA 2019.*

Le fatture d'acquisto relative ad operazioni effettuate (esigibilità IVA) nel 2018 **ricevute nel 2018**

- ma **registrate** in un apposito sezione riservato alle "**fatture 2018**" entro il termine di presentazione della **dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018) - (c.d. fatture tardive)**
- possono far insorgere delle anomalie derivanti dal confronto dei dati esposti in dichiarazione IVA 2019 e quelli indicati nello Spesometro e nelle Li.Pe.

## FATTURE "A CAVALLO D'ANNO" – LA DETRAZIONE IVA

Di seguito un prospetto riepilogativo degli adempimenti da porre in essere in presenza di fatture tardive, secondo quanto chiarito dalla CM 1/2018:

FATTURA EMESSA NEL 2018 con <u>RICEZIONE NEL 2018</u>	
Annotazione	Detrazione
<b>nel 2018</b> (situazione ordinaria)	la fattura: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2018</b></li> <li>▪ procedendosi ad operare la detrazione nella relativa liquidazione</li> </ul>
<b>nel 2019</b> <b>(entro il 30/04)</b> (registrazione ritardata)	La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ può operare <b>solo in dichiarazione annuale Iva</b> (mod. Iva 2019)</li> <li>▪ previa <b>annotazione in una "apposita sezione"</b> del <b>registro acquisti</b> relativo alle <b>fatture ricevute nel 2018</b></li> </ul>

FATTURA EMESSA NEL 2018 con <u>RICEZIONE NEL 2019</u>	
Annotazione	Detrazione
<b>nel 2019</b> (situazione ordinaria)	la fattura: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2019</b></li> <li>▪ procedendosi ad operare la detrazione nella relativa liquidazione</li> </ul>
<b>nel 2020</b> <b>(entro il 30/04)</b> (registrazione ritardata)	La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ può operare <b>solo in dichiarazione annuale Iva</b> previa <b>annotazione in una "apposita sezione"</b> del <b>registro acquisti</b> relativo alle <b>fatture ricevute nel 2019</b></li> </ul>

## FATTURE RICEVUTE NEL 2018 E CONTABILIZZATE NEL 2019

Come evidenziato nella precedente tabella, per le fatture:

- ⇒ ricevute nel **2018**
- ⇒ **registrate nel 2019 entro il 30/04/2019** (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2019 – periodo d'imposta 2018)

la detrazione dell'IVA verrà **esercitata direttamente in dichiarazione**

- con indicazione nel quadro VF di imponibile e imposta in corrispondenza della relativa aliquota.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



**N.B.:** tali fatture comporteranno la **riduzione del debito IVA** o l'**aumento del credito** e, nella prima ipotesi, ove si sia proceduto al versamento del saldo IVA in un'unica rata al 16/03/2019 si potrà recuperare l'eccedenza versata indicandola al rigo VX3 del modello IVA.

### INDICAZIONE DELLE FATTURE NELLE LI.PE

Le fatture "tardive" **non andranno indicate:**

- **né nella LI.PE IV trimestre 2018:** che accoglie le operazioni che hanno **concorso a determinare la liquidazione del periodo oggetto di comunicazione (mese/trimestre)** con conseguente:
  - esclusione della fattura ricevuta nel 2018 ma contabilizzata nel 2019;
- **né nella LI.PE I° trimestre 2019:** anche in questo caso, la comunicazione accoglierà le operazioni che hanno **concorso a determinare la liquidazione del periodo oggetto di comunicazione (mese/trimestre)** con conseguente esclusione:
  - delle fatture ricevute nel 2018 e contabilizzate entro il 30/04/2019 per le quali la detrazione dell'IVA è stata esercitata direttamente in dichiarazione.

### SPESOMETRO

Le fatture "tardive" **non andranno indicate:**

- **nello spesometro del 2° semestre 2018/4° trimestre 2018:** come noto, per lo spesometro vale la **data di registrazione della fattura** (e non la data della fattura stessa o la data con riferimento alla quale viene esercitato il diritto alla detrazione), con la conseguenza che nel caso di specie:
  - ✓ **nello spesometro del 2° semestre 2018/quarto trimestre 2018 NON andrà indicata:**
  - ✓ **la fattura ricevuta nel 2018 e contabilizzata entro il 30/04/2019 per la quale la detrazione IVA viene esercitata direttamente in dichiarazione.**



**N.B.:** a partire dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è abrogato (per effetto dell'introduzione della fattura elettronica): non sarà pertanto possibile indicare le c.d. fatture tardive.

FATTURE TARDIVE	
DICHIARAZIONE IVA	SI
LI.PE 2018	NO
SPESOMETRO 2018	NO

### I DATI IN POSSESSO DELL'AGENZIA E LE POSSIBILI ANOMALIE

L'Agenzia delle Entrate evidenzierà uno scostamento derivante dal confronto dei dati comunicati dal contribuente:

- con la dichiarazione IVA 2019
- e quelli comunicati dallo stesso contribuente tramite le LI.PE dell'anno 2018 e lo spesometro 2018.

Tale anomalia sarà attribuibile alle fatture cd. "tardive", per effetto delle quali la dichiarazione IVA evidenzierà un minor debito IVA o un maggior credito.

Ricevuta la comunicazione dell'Agenzia, dovrà essere il contribuente ad attivarsi per spiegare all'Agenzia le ragioni dell'anomalia riscontrata.